

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIACOVAZZO, BOMPIANI, BOGGIO, DE ROSA, SPITELLA, ZECCHINO, PINTO, COVIELLO, SARTORI, DI LEMBO, NIEDDU, TOTH, CHIMENTI, COVELLO, GIAGU DEMARTINI, DELL'OSSO, BUSSETI e VENTRE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1988

Riordinamento dell'Accademia nazionale di danza

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge ci onoriamo sottoporre all'attenzione del Senato norme innovative dell'Accademia nazionale di danza.

L'Accademia nazionale di danza, istituita con il decreto legislativo n. 1236 del 1948 è disciplinata ora anche dalle norme di cui alle leggi n. 28 del 1951, n. 287 del 1958 e n. 262 del 1963, che nulla hanno modificato rispetto alla impostazione originaria, mentre il settore professionale ha registrato in questi anni un significativo aumento della richiesta di danzatori, di insegnanti di danza e di coreografi.

Ai proponenti, quindi, appaiono maturi i tempi perchè si provveda al riordinamento dell'Accademia nazionale di danza che rappresenta un aspetto primario dell'arte, unitamen-

te all'Accademia di arte drammatica ed alle Accademie di belle arti per le quali è già in corso di riesame l'adattamento delle strutture alle attuali esigenze.

Infatti il corso di perfezionamento con le sue attuali specializzazioni (danzatori solisti, insegnanti, coreografi) effettuato al termine degli otto anni del corso normale è chiaramente a livello universitario.

Altrettanto dicasi per il corso di avviamento all'insegnamento della durata di tre anni, anche se attualmente a tale corso si può accedere con l'idoneità al VII anno del corso normale.

È quindi evidente che tali caratteristiche inseriscono già di fatto l'Accademia nazionale di danza nella istruzione universitaria e pertan-

to è doverosa la legittimazione di una realtà esistente.

I motivi per i quali i proponenti hanno presentato il presente disegno di legge vanno ricercati non soltanto nella esigenza di adeguare sotto il profilo didattico e giuridico-amministrativo una istituzione che opera ormai da circa un cinquantennio e che si è affermata di fronte alla pubblica opinione; ma anche per tenere conto dell'interesse sociale che oggi investe il settore della danza sia a livello di richieste di insegnanti sia nelle prospettive di lavoro offerte attraverso lo spettacolo ed i *mass-media*.

L'assenza di legislazione innovativa dal 1948 ad oggi ha reso difficile l'adeguamento delle strutture dell'Accademia alle nuove realtà emergenti, non essendo ormai più sufficienti i provvedimenti sin qui adottati in via amministrativa.

Il corso di perfezionamento, che ha laureato sino ad ora un notevole e selezionato gruppo di allievi introdotti ormai autorevolmente nell'attività professionale, nelle nuove prospettive dovrà coprire un quadriennio di studi preordinati alla preparazione professionale di docenti di discipline coreutiche, di danzatori solisti, di coreografi, di storici, di critici e di teorici in materia di danza.

Al corso di perfezionamento si dovrà accedere, come già avviene, al termine dell'VIII anno del corso normale.

Nell'ambito del corso di perfezionamento sarà opportuno istituire corsi biennali che rilascino un titolo intermedio atto all'insegnamento nei corsi propedeutici ed inferiori coreutici.

Il corso di perfezionamento inoltre dovrà godere di particolari incentivi per favorire la frequenza, distogliendo specie i più dotati degli allievi dai richiami allettanti sotto il profilo economico del mondo dello spettacolo con un indubbio danno per lo sviluppo artistico degli allievi stessi e per l'arte in generale.

Il corso normale dell'Accademia diventerà quindi momento di riferimento per la sperimentazione e ricerca didattica sulla base delle quali istituire eventualmente analoghe strutture periferiche al fine di corrispondere alle sempre più pressanti richieste di partecipazione.

Non va infine sottaciuto l'interesse che deve essere riservato alle scuole di ballo degli enti lirici.

L'articolo 1 indica nella delega al Governo lo strumento più idoneo per realizzare nei tempi più solleciti la riforma.

Gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 delineano il definitivo passaggio dell'attuale corso di perfezionamento e di avviamento nell'area di istruzione universitaria con un riordinamento del corso in almeno quattro anni rimandando alla legge delega l'identificazione delle varie specializzazioni (quali ad esempio l'avviamento all'insegnamento, danzatori solisti, coreografi, moderno, eccetera).

Inoltre è prevista pure l'istituzione di un titolo intermedio per la formazione all'insegnamento propedeutico ed inferiore.

L'articolo 7 disciplina il regime transitorio concernente il personale in servizio, nel rispetto delle legittime aspettative e dei diritti già acquisiti.

Gli articoli 8, 9 e 10 lumeggiano altri aspetti del problema per definire la necessaria coerenza legislativa.

L'articolo 11 prevede la copertura finanziaria che in ogni caso non dovrebbe, almeno nelle previsioni, superare gli attuali costi.

La norma di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 1236 del 1948, relativa all'intervento finanziario del Ministero del turismo e dello spettacolo per assicurare le spese relative al saggio spettacolo e per provvedere all'ingaggio annuale di professori visitanti italiani e stranieri, dovrà essere reintegrata istituendo un apposito capitolo sul bilancio del Ministero del turismo e dello spettacolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti con valore di legge ordinaria per il riordinamento dell'Accademia nazionale di danza con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli seguenti.

2. Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, udito il parere di una commissione composta da dodici senatori e dodici deputati, in rappresentanza proporzionale dei Gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.

3. Il parere della commissione di cui al comma 2 si intenderà favorevole allo schema proposto dal Ministro della pubblica istruzione ove non sia reso nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

Art. 2.

*(Criteri direttivi per il riordinamento
e l'autonomia dell'Accademia nazionale
di danza)*

1. Le norme delegate contempleranno il riordinamento dell'Accademia nazionale di danza che, per il corso di perfezionamento, è considerata istituto superiore di grado universitario.

2. L'accademia nazionale di danza ha gestione autonoma, è dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, disciplinare e didattica.

3. All'Accademia nazionale di danza è riconosciuta la potestà di darsi propri statuti e regolamenti interni.

4. L'Accademia nazionale di danza concorre alla preparazione degli studenti e allo sviluppo culturale e artistico del paese anche attraverso forme di collaborazione da stabilirsi con apposite convenzioni con Università e altre istituzioni nazionali ed estere e con enti anche a carattere territoriale; può inoltre stipulare, con i limiti stabiliti dalla legge, contratti professionali di collaborazione a tempo determinato con personalità italiane e straniere eminenti per qualificazione artistica e professionale.

Art. 3.

(Ordinamento)

1. Per il riordinamento di cui al comma 1 dell'articolo 2, le norme delegate dovranno prevedere:

a) le modalità di istituzione di vari corsi di perfezionamento, di durata almeno quadriennale, preordinati alla preparazione professionale di docenti di discipline coreutiche, di danzatori solisti, coreografi e alla preparazione all'esercizio delle professioni attinenti agli studi storici, critici e teorici in materia di danza;

b) lo stato giuridico, reclutamento e trattamento economico dei docenti e del personale non docente, compreso quello con funzioni dirigenziali, quello tecnico, di biblioteca e di assistenza, con lo stesso assetto vigente nelle Università;

c) l'ordinamento dei ruoli e strutturazione delle carriere del personale di cui alla lettera b) secondo le norme del corrispondente personale universitario;

d) le modalità di determinazione degli organici;

e) l'istituzione, composizione, competenze e funzionamento dei seguenti organi di governo dell'Accademia nazionale di danza: il consiglio di amministrazione, il direttore, il senato accademico, il consiglio dei corsi;

f) le modalità del conseguimento dei titoli accademici con l'eventuale istituzione, nell'ambito dei corsi di cui alla lettera a), di un titolo di studio intermedio per la formazione didattica all'insegnamento propedeutico e inferiore coreutico.

Art. 4.

(Insegnamenti, corsi di studio)

1. Gli insegnamenti fondamentali e quelli complementari da impartire per ogni singolo corso saranno stabiliti dal consiglio dei corsi con l'approvazione del senato accademico.

2. Le norme delegate indicheranno, di massima, il numero, l'indirizzo e la durata di ciascun corso. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa riconosciuta dalla presente legge l'Accademia nazionale di danza promuoverà inoltre corsi brevi e seminari da attivare per far fronte alle esigenze e alle prospettive del mondo artistico e provvederà a costituire gruppi coreutici tra gli allievi per favorirne il tirocinio professionale.

Art. 5.

(Studenti)

1. Le norme delegate prevederanno in conformità all'ordinamento universitario:

a) le modalità di accesso degli studenti, anche stanieri, fermo restando comunque il diritto all'accesso al termine dell'VIII anno del corso normale degli studi coreutici;

b) l'estensione agli studenti delle iniziative intese alla realizzazione del diritto allo studio;

c) il numero degli esami che dovranno essere sostenuti per il conseguimento dei titoli di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3;

d) la misura delle tasse di immatricolazione, di frequenza, d'esame e di diploma;

e) il riconoscimento del valore dei titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento e le modalità per le iscrizioni ai diversi anni dei corsi istituiti con la presente legge dei diplomati in base al precedente ordinamento;

f) facoltà di istituire con decisione del senato accademico e approvazione del consiglio di amministrazione corsi liberi di studio e di cultura coreutica per i professionisti.

Art. 6.

(Corsi normali e sperimentazione)

1. Il corso normale ed eventuali altri corsi straordinari continueranno a funzionare nell'Accademia nazionale di danza quali scuole di ricerca e sperimentazione didattica.

2. Le norme delegate prevederanno quindi le modalità di istituzione di tali corsi anche in sede decentrata per far fronte alla richiesta di insegnamento coreutico su scala nazionale.

3. In tale ottica prevederanno altresì la possibile equipollenza di titoli di studio rilasciati dalle scuole di ballo degli enti lirici qualora esse si uniformino ai programmi dell'Accademia.

Art. 7.

(Norme transitorie)

1. Le norme delegate prevederanno i criteri e le modalità di passaggio e di inquadramento del personale docente di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nei nuovi ruoli di cui all'articolo 3 garantendo in ogni caso il riconoscimento del servizio prestato nei ruoli di provenienza e la conservazione delle posizioni economiche e di carriera.

Art. 8.

(Attività artistiche)

1. L'esercizio delle attività artistiche dei docenti è compatibile con l'attività di insegnamento, in quanto costituisce arricchimento ed approfondimento della professionalità specifica; esso sarà regolato da norme analoghe a quelle in vigore per il personale universitario.

Art. 9.

(Rappresentanza nel Consiglio universitario nazionale e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione)

1. In relazione al riordinamento degli studi di istruzione artistica ai sensi della presente

legge, il Consiglio universitario nazionale sarà integrato da un congruo numero di membri eletti dal personale docente, dal personale non docente e dagli studenti dell'Accademia nazionale di danza.

Art. 10.

(Edilizia)

1. Gli oneri relativi all'edilizia, all'arredamento e alle dotazioni didattiche dell'Accademia nazionale di danza saranno a carico dello Stato, il quale vi provvederà con appositi stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, da determinarsi annualmente con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo per il 1988, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, utilizzando parzialmente l'accantonamento «Nuovi ordinamenti della scuola secondaria superiore e realizzazione di interventi, strutture e quanto altro occorrente per l'aggiornamento dei docenti».

2. I finanziamenti previsti nell'articolo 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, formeranno oggetto di un apposito capitolo nell'ambito del bilancio del Ministero del turismo e dello spettacolo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.